



XI
1

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio

il 15/02/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

MODIFICA ED INTEGRAZIONE "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA".

Nr. Progr. 9

Data 15/02/2013

Seduta Nr. 1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 15/02/2013 alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
ANELLI ROBERTO	SINDACO	Presente
PELLICIOLI GIORGIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
BERTOCCHI CAMILLO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
BENDOTTI DORIANO	ASSESSORE/VICESINDACO	Presente
GRITTI MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
GANELLI CLAUDIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
GREGIS GIUSEPPE	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
LORENZI AIMONE ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GELFI SERAFINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MAZZOLENI ROBERTO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente
BONOMI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS EUGENIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ALBERTI VLADIR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BONZI MANUEL FIORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GRITTI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LUDRINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARZETTI WALTER	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti 21	Totale Assenti	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ANELLI ROBERTO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 9 del 15/02/2013

Numero Proposta 9 del 08/02/2013

Area: Affari Generali e Istituzionali

OGGETTO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole Data 15/02/2013 FUNZIONARIO ALLETTO SALVATORE
------------------------------	--



Alle ore 21,30 circa di venerdì 15 febbraio 2013, si passa alla trattazione del **punto n. 9)** iscritto all'ordine del giorno

Prende immediatamente la parola il **consigliere e neo Assessore comunale sig. Lorenzi Aimone Andrea**, il quale relaziona all'Assemblea consiliare in ordine all'argomento in esame, soffermandosi in modo particolare ad illustrare le modifiche ed integrazioni, che si intendono apportare al vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria".

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Gritti Giovanni**, il quale ritiene che quella attuale non sarà sicuramente l'ultima volta in cui il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul Regolamento di Polizia Mortuaria, in quanto i casi che si presentano sono talmente tanti e vari, che, a suo parere, ci si trova spesso di fronte ad eccezioni da fronteggiare.

Quindi, prende la parola il **Sindaco sig. Anelli Roberto**, per precisare che i casi eccezionali degni di essere presi in considerazione sono molteplici, quindi è praticamente impossibile prevedere a priori una casistica che li comprenda tutti.

Pertanto, si è ritenuto di valutarli di volta in volta, man mano si dovessero presentare e poi, all'inizio dell'anno successivo, riassumerli tutti ed andare ad intervenire di conseguenza sul Regolamento : precisa infatti che le attuali modifiche/integrazioni scaturiscono da tutti i casi verificatisi nel corso dell'anno 2012; quelli che si presenteranno nel corso del corrente anno 2013 verranno esaminati man mano e, all'inizio del 2014, si procederà con le eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento.

Pertanto, al termine dell'esame in Aula,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'argomento a cura dell'Assessore Comunale sig. Lorenzi ed i successivi interventi consiliari, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente, approvato con deliberazioni consiliari n. 14/1999 e n. 37/1999, modificato con successiva deliberazione consiliare n. 28/2012, con riferimento ai seguenti articoli:

- art 27 comma 1 riguardante l'ammissione nei cimiteri;
- art 27 comma 9 e 10 riguardanti i trasferimenti all'interno dei cimiteri;
- art 53 riguardante le modalità di concessione;
- art 58 riguardante la rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni;

Precisato che le variazioni proposte sono state esaminate dalla Commissione Consiliare n. 3 "Statuto, Regolamenti, Competenze di Bilancio (consuntivo e preventivo), politiche tributarie e tariffarie", nella seduta del 7 febbraio 2013;

Preso atto che gli articoli sopra indicati sono stati riformulati, con le variazioni proposte nel testo che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 48;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 21 (ventuno) presenti in Aula, compreso il Sindaco,

DELIBERA

- o Di approvare gli articoli 27, 53 e 58 del "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" nella stesura allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

- o Di sostituire pertanto gli articoli 27, 53 e 58 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria con quelli allegati alla presente.

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, viene dichiarata immediatamente eseguibile, all'unanimità di voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 21 (ventuno) presenti in Aula, compreso il Sindaco.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA ARTT. 27 – 53 e 58

INDICE

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art. 53 – Modalità di concessione

Art. 58 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri di persone emigrate in altri comuni per accoglienza in Case di Riposo o di Cura o presso familiari per motivi di assistenza;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale ai sensi art 75 L.R. N. 33/2009;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990 e dell'art 75 L.R. N. 33/2009;
- g) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a) b) c) d) e) f).

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, la sepoltura di cadaveri, ossa, resti, ceneri, su richiesta motivata degli aventi titolo, sarà autorizzata per le seguenti fattispecie:

- h) Presenza nel cimitero interessato, del coniuge, o di parenti entro il II° grado o di affini entro il I° grado, con concessione in corso di validità;
- i) Pregressa residenza, in Alzano Lombardo per almeno anni venti (/20), accertata tramite il servizio anagrafe;
- j) Residenza, in Alzano Lombardo del coniuge o parente di primo grado da almeno anni venti (20), accertata tramite il servizio anagrafe;

Per tali fattispecie l'assegnazione di manufatti e/o aree avverrà d'ufficio utilizzando le sepolture maggiormente disponibili che presentino il maggior numero di posti vuoti e/o che risultino ubicate in posizioni poco agevoli (loculi ipogei, ultime file etc...) In ogni caso, il Responsabile di Area/ Direttore Generale, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi/aree, può vietare l'ingresso nei cimiteri nei casi sopra indicati alle lettere h) i) j).

3. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
4. La tumulazione negli ossari familiari a 6 posti, avrà luogo sulla base di criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e proposti al Consiglio Comunale.
5. La tumulazione negli ossari a 3 posti, individuati con pregressi atti di Giunta comunale o che verranno individuati successivamente, avrà luogo sulla base di criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e proposti al Consiglio Comunale.
6. La Giunta Comunale potrà ammettere nei cimiteri di Alzano Lombardo, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.
7. Le concessioni in uso di sepolture in colombari, ossari e cinerari sono assegnate solo in presenza di feretro, di resti ossei, di ceneri da tumularvi ad eccezione delle concessioni già in essere.
8. Nei cimiteri comunali viene consentita l'occupazione dei loculi/ossari individuali già in concessioni in uso con tumulazioni aggiuntive di due od al massimo di tre cassette di resti ossei/ urne cinerarie/ contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi purché ci sia disponibilità di spazio. Sulle cassette contenenti le ossa e sulle urne cinerarie dovranno essere apposti, in modo indelebile, con targhetta metallica a norma di legge il nome e cognome del defunto, la data di nascita e la data di decesso. Sulla lapide devono essere indicati il nominativo e le date di nascita e morte del defunto aggiunto. Il diritto di sepoltura aggiuntivo viene consentito fino alla scadenza dei termini contrattuali previsti per la tumulazione originaria, previo versamento degli importi fissati, mediante l'integrazione del contratto di concessione per la stessa stipulato (appendice), con la precisazione che, alla scadenza del contratto, i resti ossei e/o le ceneri presenti nel manufatto, saranno versati nell'ossario comune/ cinerario comune. La eventuale concessione in uso di cellette ossario/ nicchie cinerarie, alternativa al versamento in ossario comune/ cinerario comune, potrà essere autorizzata dal Segretario Generale, secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e proposti al Consiglio Comunale. La permanenza nel medesimo manufatto, in caso di rinnovo, sarà a titolo oneroso, secondo tariffe che verranno definite dalla Giunta Comunale:
9. I trasferimenti di feretri, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, potranno aver luogo, alle condizioni fissate nel successivo paragrafo 11.
10. I trasferimenti di cassette resti e/o urne cinerarie, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, da ossario individuale ad altro ossario della stessa tipologia potranno aver luogo alle condizioni fissate nel successivo paragrafo 11
11. Le condizioni per i trasferimenti sono le seguenti:
 - Rinuncia alla concessione in corso e ad ogni al diritto acquisito sul loculo/nicchia/ossario evacuato senza alcun rimborso;

- stipula di un nuovo atto avente durata pari al residuo periodo occorrente al raggiungimento di 30 anni di tumulazione dalla prima sepoltura ed avente la stessa data di scadenza del contratto risolto;
- conteggio dell'importo dovuto per il nuovo manufatto in proporzione al nr. degli anni di durata della nuova concessione, o di frazione di anno superiore a sei mesi;
- spese dell'operazione interamente a carico del richiedente (diritti per trasferimento/estumulazione, spese istruttoria tecnica e procedurale, spese connesse alla risoluzione anticipata del contratto, spese connesse alla stipula del nuovo atto, opere di muratura e sigillatura dei manufatti, collocazione o ricollocazione arredi funebri, etc...).
- Richiedente in rapporto di coniugio o di parentela di primo grado rispetto al defunto, affetto da patologie che limitino la motricità e abbiano dato luogo ad invalidità accertata tramite il servizio ASL.
- Ricongiungimento familiare di defunti tra i quali esiste un rapporto di coniugio o di parentela/affinità entro il primo grado. Lo spostamento dovrà essere richiesto in occasione del decesso e potrà avvenire solo per affiancamento (su uno dei 4 lati del loculo, o della nicchia cineraria/ossario od anche sulla proiezione, in linea diagonale, di uno dei 4 angoli); lo spostamento dovrà essere eseguito da ditta specializzata, autorizzata dal competente Ufficio, a spese del richiedente ed alla presenza dell'addetto cimiteriale.

Art. 53

Modalità di concessione

1.La concessione in uso di sepolture individuali private di cui all'art 51 quarto comma lett. a) (loculi, posti individuali, ossari , nicchie per singole urne cinerarie etc.) è assegnata solo in presenza di feretro per i loculi, di urna da tumularvi per nicchie od ossari individuali, di resti per gli ossari individuali; è solo consentita la stipula di atti per la concessione di nicchie/ossari nel periodo antecedente le esumazioni ed estumulazioni , dopo la fissazione della data delle operazioni e con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto.

2.L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili: il Segretario Comunale, individuerà in ogni cimitero la campata nella quale verranno assegnati i loculi, procedendo per file, da sinistra a destra e in senso dal basso in alto; il passaggio ad una successiva campata avverrà al completamento della precedente, previo individuazione di una nuova campata. In alternativa, viene data la facoltà ai concessionari di richiedere in assegnazione loculi che, in relazione alla capienza dei cimiteri, risultino maggiormente disponibili o che risultino ubicati in posizione meno costosa (ultima fila) od in campate vecchie.

3.Le nicchie cinerarie vengono assegnate tenendo in considerazione l'ordine crescente della numerazione assegnata.

4.Gli ossari individuali e gli ossari a più posti vengono scelti dal richiedente.

5.La concessione di manufatti in caso di trasferimenti interni di defunti, per affiancamento al coniuge, o a parenti/affini di I grado, su motivata richiesta degli aventi titolo,avrà luogo con le modalità indicate all'art 27 comma 11.

6.La concessione di manufatti in caso di trasferimenti interni di defunti, a seguito di richiesta motivata, da parte di parente/coniuge invalido,avrà luogo con le modalità indicate all'art 27 comma 11.

7. La concessione di manufatti in casi particolari, per avvicinamento/affiancamento al coniuge, o a parenti/affini di I grado, su motivata richiesta degli aventi titolo, potrà essere autorizzata dal Segretario Generale/ Responsabile.
8. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art 51 quarto comma lett. b) (bilocuii, archi a più posti, campetti, edicole/cappelle, tombe di famiglia, tombe campo E cimitero Capoluogo etc.) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Le Tombe/ Cappelle verranno assegnate dai Responsabili di Area. La concessione in casi particolari, su motivata richiesta degli aventi titolo, potrà essere stipulata, dal Segretario Generale o dal Responsabile, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
12. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 58


Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso non verrà rimborsata alcuna somma al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, soggetti rinuncianti.
2. In presenza di domanda di trasferimento di feretri, di cassette resti e/o urne cinerarie, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, in manufatti della stessa tipologia, il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda stessa, di rinunciare al diritto d'uso e ad ogni diritto acquisito sul manufatto da evacuare contestualmente al perfezionamento della nuova scrittura privata; la risoluzione anticipata del contratto coinciderà con la data di trasferimento; al concessionario non spetterà alcun rimborso per la residua durata dell'atto; il comune rientrerà in pieno possesso e disponibilità del manufatto svuotato, con la conseguente piena libertà di rilasciare su di esso, successiva nuova concessione.


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 15/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDAGO
ROBERTO ANELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE ALLETTO



Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il ^{26/2/2013} e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi. _{23/3/2013}

Addì, ^{26/2/2013}


IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLETTO SALVATORE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.)
il giorno ^{23/3/2013} decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, ^{23/3/2013}

IL FUNZIONARIO
ALLETTO SALVATORE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 IN DATA 15/02/2013

**OGGETTO : MODIFICA ED INTEGRAZIONE
"REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA".**

**2^ PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (ai sensi dell'art. 89 vigente Statuto
Comunale):**

Si attesta che la presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio in data 27/03/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, dal 28/03/2013 al 11/04/2013.

Dalla Residenza Municipale, 27/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Alletto dott. Salvatore

